

Legge di conversione del Decreto Legge 104/2020: illustrazione effetti per ambito sociosanitario *in rosso breve commento*

Articolo 29 - Disposizioni urgenti per fronteggiare le liste di attesa

L'articolo, per fronteggiare l'enorme mole "arretrata" di prestazioni per ricoveri ospedalieri e per attività specialistico ambulatoriale*, non erogate durante l'emergenza da Covid-19, prevede di aumentare le prestazioni aggiuntive (comma 1 a, b) rese da personale medico e infermieristico, sia in regime di ricovero ospedaliero che specialistico ambulatoriale, aumentando anche la tariffa oraria e di procedere con assunzioni a tempo determinato (comma 1 c).

La misura, pur se motivata indubbiamente dal giusto proposito di recuperare attività assistenziali rimaste inerte, appare insufficiente e difficilmente attuabile in tempi così stretti (tre mesi de facto contro i sei mesi di blocco delle attività).

Considerato anche la spesa straordinaria autorizzata per tali interventi (468 milioni di euro), meglio sarebbe prevedere adeguati piani di assunzioni, decisi nell'ambito dei Piani regionali per il governo delle liste di attesa, con un investimento straordinario finalizzato al loro abbattimento, basato su un'analisi dei fabbisogni di personale. Assunzioni a tempo indeterminato che si rendono necessarie tanto più in un sistema già duramente provato dalla carenza di organici che peraltro la stessa pandemia ha rivelato.

I commi 5,6,7 del medesimo articolo prevedono, sempre per aumentare e accelerare le prestazioni erogabili, l'autorizzazione - salvo che per alcune branche - per i medici specialisti in formazione di refertare alcune prestazioni.

*Prestazioni cui non è stata data risposta durante la pandemia (stima della Relazione Tecnica su art. 29 DL 104/2020)

- ricoveri ospedalieri: 309mila dimissioni, di cui oltre 230mila chirurgici, restante parte medici
- prestazioni diagnostiche: 13,3 milioni
- visite specialistiche: 9,6 milioni
- ore stimate, per il periodo 15 agosto -31 dicembre, come necessarie per rendere le prestazioni in attesa: 1,379 mln di ore, sia per il personale medico che del comparto e 1,442 mln di ore/medico.

ARTICOLO INSERITO CON EMENDAMENTO AL DECRETO LEGGE Articolo 29-bis. - Misure per il sostegno del sistema termale nazionale

Istituito un Fondo di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 18 milioni di euro per l'anno 2021, destinato alla concessione, fino all'esaurimento delle risorse, di buoni per l'acquisto di servizi termali. Previsto un DM MEF per regolamentare la erogazione dei buoni.

ARTICOLO INSERITO CON EMENDAMENTO AL DECRETO LEGGE Articolo 29-ter. - Disposizioni per la tutela della salute in relazione all'emergenza da COVID-19)

Le regioni e le province autonome adottano **piani di riorganizzazione dei distretti e della rete assistenziale territoriale** per garantire l'integrazione socio-sanitaria, l'interprofessionalità e la presa in carico del paziente.

Al fine di efficientare i **servizi di salute mentale** il Ministero della salute, d'intesa con la Conferenza unificata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, **emana le linee d'indirizzo** finalizzate all'adozione, da parte delle regioni e delle pa , di un protocollo uniforme sull'intero territorio nazionale che definisca le buone pratiche di salute mentale di comunità e per la tutela delle fragilità psico-sociali, secondo i seguenti principi di riferimento: a) risorse umane e tecnologiche per un modello organizzativo fondato su multiprofessionalità e multidisciplinarietà; b) riorganizzazione dei DSM per razionalizzare l'impiego delle risorse del SSN per la salute mentale; c) costruzione di una rete di servizi e di strutture di prossimità con il coinvolgimento dei DSM, delle istituzioni del territorio e del Terzo settore, attraverso la coprogettazione; d) partecipazione attiva della rete delle associazioni degli utenti, dei familiari e del volontariato, rafforzando il ruolo dei facilitatori sociali, e di approcci di cura quali gruppalità dialogiche e multifamiliari e gruppi di auto-mutuoaiuto; e) il sostegno all'inclusione socio-lavorativa e alla condizione abitativa mediante il ricorso a strumenti innovativi quale il budget di salute individuale e di comunità.

Norma positiva, da sequire nella fase attuativa, ma è senza risorse finanziarie, umane e strumentali aggiuntive.

articolo inserito con emendamento al decreto legge Articolo 30-bis. - Misure urgenti per il rafforzamento del Servizio sanitario nazionale

Per garantire i LEA e le attività sanitarie, in deroga al Dlgs 502/92, i dirigenti medici e sanitari del SSN e del Ministero della Salute, possono presentare domanda di autorizzazione per **il trattenimento in servizio anche oltre il limite** del quarantesimo anno di servizio effettivo, comunque non oltre il settantesimo anno di età.

Articolo 30 – Incentivi al personale

Si prevede che il limite della quota di aumento deciso dalle singole regioni degli incentivi per il personale (in aggiunta a quello previsto dal DL Rilancio: DL n. 18/2020 convertito nella Legge 27/2020 - art. 1 comma 2 terzo periodo), sia di valore doppio a quello degli incentivi stessi.

Articolo 31 – Disposizioni per il funzionamento di AGENAS, testo inserito con emendamento al decreto legge del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Sono previste deroghe alle norme vigenti per consentire assunzioni ulteriori in Agenas: n.1 statistico, n. 2 ingegneri gestionali, n. 3 ingegneri ambientali, n. 3 ingegneri clinici, n. 3 ingegneri informatici, n. 4 infermieri con laurea magistrale, inquadrati come personale non dirigenziale nella categoria D, e n. 6 dirigenti medici, n. 1 dirigente statistico ex Area III di contrattazione e n. 1 dirigente ingegnere gestionale. È rideterminata di conseguenza la dotazione organica di Agenas.

Si prevede inoltre la nomina di Presidente e di Direttore Agenas entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e la conseguente cessazione dell'incarico all'attuale Commissario.

testo inserito con emendamento al decreto legge Proroga al 28 febbraio 2021 delle norme già esistenti per semplificare l'adozione dei regolamenti di riorganizzazione del Ministero della Salute e del Ministero LPS

testo inserito con emendamento al decreto legge Per rafforzare le misure dirette alla sanificazione degli ambienti di lavoro, le risorse destinate al credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione (legge 77/2020), sono incrementate di 403 milioni di euro per l'anno 2020.

articolo inserito con emendamento al decreto legge Articolo 31-ter. (Dotazione del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico)

Il Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

articolo inserito con emendamento al decreto legge Articolo 31-quater. - Misure in materia di potenziamento dei distretti sanitari

Si tratta di modifiche positive del Dlsg 502/92, ma senza risorse aggiuntive, riferite a:

- la localizzazione dei servizi territoriali è decisa sulla base dell'analisi dei bisogni di salute della popolazione, garantita anche dalla piena accessibilità ai dati del Servizio sanitario regionale mediante la realizzazione di un sistema informativo integrato.
- il Programma delle attività di distretto è proposto, sulla base delle risorse assegnate, dal Comitato dei sindaci di distretto e dal direttore di distretto ed è approvato dal direttore generale

articolo inserito con emendamento al decreto legge Articolo 33-bis. - Misure urgenti per la definizione delle funzioni e del ruolo degli educatori socio-pedagogici nei presidi socio-sanitari e della salute

Prevede l'emanazione di un decreto del Ministro della salute per stabilire, considerata l'emergenza COVID-19, le funzioni proprie, a carattere socio-educativo, richieste agli educatori socio-pedagogici presenti nei servizi e nei presidi socio-sanitari.

Norma che può essere utile per migliorare e rafforzare le funzioni sociali e l'integrazione sociosanitaria ma da vigilare per evitare incursioni legislative su materie di competenza contrattuale.

Articolo 15 – Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici in favore di soggetti svantaggiati

La disposizione intende dare applicazione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 152 del 2020 in materia di trattamenti di invalidità civile, che prevede la concessione dei "benefici incrementativi" (maggiorazioni) per i trattamenti di invalidità civile, finora limitati ai soggetti di età pari o superiore a 60 anni, per tutti i soggetti con età superiore a 18 anni perlomeno a partire dal 20 luglio 2020. La platea dei soli invalidi con età inferiore a 60 anni è stimata in complessivi 465.000 individui circa al 1° gennaio 2020.

L'incremento consente di arrivare a euro 651,51, per tredici mensilità se non si superano i seguenti limiti reddituali (ISEE non si applica): **euro 8.469,63** per il pensionato solo ed euro 14.447,42 per il pensionato coniugato.

Articolo 21 - Bonus baby sitter e lavoratori domestici

Viene aumentato da 67,6 a 236,6 milioni di euro il limite di spesa per la concessione del cd. bonus *baby sitting* di 2.000 euro (inizialmente l'importo era di 1.000 euro) concesso ai lavoratori appartenenti ad alcune categorie (lavoratori della sanità, nonché, se impiegati per esigenze connesse all'epidemia, del soccorso pubblico, della sicurezza e della difesa).

Il comma 2 provvede alla copertura dell'onere (169 milioni di euro per l'anno 2020) mediante pari riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 85, comma 5, primo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020, che prevede una particolare indennità per i lavoratori domestici che, alla data del 23 febbraio 2020, avevano in essere uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali.

articolo inserito con emendamento al decreto legge Articolo 21-ter. - Lavoro agile per genitori con figli con disabilità

I genitori lavoratori dipendenti privati che hanno almeno un figlio in condizioni di disabilità grave riconosciuta (legge 104/1992) a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che l'attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, ... Norma valida fino al al 30 giugno 2021,

Articolo 22 - Fondo per la formazione personale delle casalinghe e dei casalinghi

Fondo di 3 milioni annui a partire dal 2020, destinato alla formazione **testo inserito con emendamento al decreto legge**: con particolare riguardo all'acquisizione di competenze digitali, funzionali all'inserimento lavorativo e alla valorizzazione delle attività di cura.

Art. 112 – Raddoppio limite welfare aziendale 2020

Il valore delle prestazioni di welfare aziendale che non concorre alla formazione del reddito (quindi è esentasse) per il 2020 è raddoppiato: passa a euro 516,46 (a fronte dei precedenti 258,23 euro). Le minori entrate fiscali previste: 12,2 milioni per il 2021 sono compensate con il ricorso all'indebitamento (art. 114 medesimo Decreto).